

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE
FUNZIONI TECNICHE,
AMMINISTRATIVE E CONTABILI
(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/09/2022

Comune di Castiglione della Pescaia Provincia di Grosseto

INDICE

Art.	Descrizione
1	Obiettivi e finalità
2	Campo di applicazione
3	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016
4	Costituzione del gruppo di lavoro
5	Ripartizione del Fondo incentivante
6	Fondo per l'innovazione
7	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
8	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
9	Disposizioni finali

Articolo 1 OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le funzioni tecniche, amministrative e contabili svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

Articolo 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori, anche con funzioni amministrative, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente.
- 3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

Articolo 3

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016

- 1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziare in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio e fornitura.
- 2. La percentuale effettiva del fondo è calcolata sull'importo posto a base di gara, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; sono altresì escluse le spese tecniche e le altre somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico, tranne che nei casi previsti al comma 3.
- 3. La quota parte delle somme a disposizione eventualmente previste per opere o lavori, servizi e forniture, da affidare separatamente dall'appalto principale con specifica gara di appalto o procedura competitiva andranno ad aumentare l'importo del fondo incentivante al momento dell'espletamento della procedura stessa, tranne che nei casi previsti dal comma 7; in tal caso la somma degli incentivi aggiuntivi sarà calcolata nel medesimo modo dell'appalto principale.
- 4. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi di gara.
- 5. L'incentivo è altresì aumentato qualora, nel corso dell'esecuzione di un'opera pubblica o lavoro, si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con incremento dell'importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, con esclusione delle varianti determinate

da errori di progettazione; con la specificazione che l'incentivo stesso deve essere aumentato della percentuale corrispondente all'importo netto dei lavori della perizia di variante.

- 6. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.
- 7. Non sono assoggettati al fondo gli appalti di lavori eseguiti in amministrazione diretta o affidati mediante affidamento diretto senza previa procedura di gara o procedura competitiva, e, secondo i disposti combinati di cui all'art. 113 comma 2 (ultimo capoverso) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10 punto 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3, gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di €. 500.000,00.
- 8. Per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di €. 500.000,00 l'incentivo potrà essere previsto solo nel caso in cui si tratti di appalti di particolare complessità, nei quali il RUP, a prescindere dal loro importo, abbia ritenuto di nominare comunque il direttore dell'esecuzione del contratto, quale figura autonoma.
- 9. In relazione all'importo delle opere o lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA	QUOTA DA DESTINARE AL FONDO
Inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art.35 D.Lgs. 50/2016	2%
Superiore alle soglie comunitarie di cui all'art.35 D.Lgs. 50/2016	1,6%

10. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico della relativa opera o lavoro, servizio e fornitura.

Articolo 4 COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

- 1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo-contabile ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti per ogni singola opera o lavoro, servizio e fornitura, può essere costituito un Gruppo di Lavoro, formato dal personale interno.
- 2. La consistenza del Gruppo di Lavoro è determinata in relazione alla quantità ed entità della spesa; la composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile del Settore competente, con proprio atto di nomina (determinazione oppure ordine di servizio), anche contestuale individuazione o nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
- 3. Nel caso di mancata costituzione formale del Gruppo di Lavoro, il personale che a qualsiasi titolo è coinvolto "di fatto" nelle procedure di appalto che determinano la corresponsione degli incentivi per l'esecuzione delle funzioni previste al precedente comma 1, avrà diritto a partecipare alla ripartizione del fondo incentivante, secondo le funzioni svolte e le percentuali di cui al successivo art. 5.

In tal caso il personale effettivamente coinvolto dovrà formalmente risultare perlomeno nell'atto di

liquidazione degli incentivi, approvato dal Responsabile del Settore dietro proposta del RUP.

Articolo 5 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

- 1. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato costituisce il fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto nella specifica procedura con le modalità specificate nel presente regolamento.
- 2. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo incentivante, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti al personale che abbia svolto le funzioni tecniche, amministrative e contabili previste ed ai loro collaboratori, sulla base delle seguenti percentuali:

a) per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	15%
Valutazione preventiva dei progetti	5%
Predisposizione e di controllo delle procedure di gara	10%
Responsabile unico di procedimento	40%
Direzione dei lavori	20%
Collaudo tecnico-amministrativo, Certificato di regolare esecuzione e Collaudo statico	10%
Totale	100%

b) per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Valutazione preventiva dei progetti	5%
Predisposizione e di controllo delle procedure di gara	10%
Responsabile unico di procedimento	40%
Direttore dell'esecuzione del contratto	25%
Verifica di conformità	15%
Totale	100%

- 3. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:
- a) per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudo statico:
- in presenza di collaboratori al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni per una specifica attività è riconosciuto il 90% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1,
- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche e amministrative, viene riconosciuto il restante 10%,
- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 80%; la restante quota pari al 20% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento,
- qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di nessun collaboratore, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività,
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche e ammnistrative connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro;
- b) per le funzioni tecniche-amministrative svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (RUP), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di un solo collaboratore, la relativa percentuale viene ridotta al 90%, il restante 10% viene riconosciuto al collaboratore tecnico, amministrativo e contabile; nel caso in cui vengono individuati più collaboratori la percentuale riconosciuta al RUP viene ridotta al 80% ed il restante 20% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.
- 4. Il Responsabile del Procedimento, vista l'importanza del ruolo, deve possedere dei requisiti specifici previsti dalle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni» che disciplinano il ruolo e i requisiti della figura professionale.
- 5. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per i compiti svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza (CUC) e/o di una Stazione Unica Appaltante (SUA) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, per lo svolgimento della Fase di Gara può essere riconosciuta una quota non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto all'art. 3 comma 9, così come stabilito dalla relativa convenzione di adesione con la CUC o la SUA.

Articolo 6 FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20%** (**venti per cento**) delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata che non ne prevedono l'erogazione, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni

elettroniche per i controlli.

- 2. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
- 3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
- 4. La Posizione Organizzativa competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del Servizio Informatico (Settore SAP).

Articolo 7

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
- 2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore di appartenenza (nel rispetto delle norme sul conflitto di interesse), secondo le indicazioni riportate nelle tabelle dell'art.5.
- 3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
- 4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
- 5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche eventualmente derivanti da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- 6. La liquidazione del singolo Fondo per funzioni tecniche, in favore di tutto il gruppo di lavoro costituito, avviene secondo le seguenti e tempistiche:
- 6.1) per lavori (rif.to art. 5, c. 2, lett. a):
- a Acconto: alla formalizzazione dell'aggiudicazione dell'appalto viene erogata:
- l'intera quota relativa alle fasi di Programmazione della spesa per investimenti (100% del 15%), di Valutazione preventiva dei progetti (100% del 5%), di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (100% del 10%);
- una quota del 15% spettante al Responsabile Unico del Procedimento (15% del 40%);
- b Stati di avanzamento: all'emissione di ogni SAL dell'appalto viene erogata:
- la corrispondente quota dell'incentivo per il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dei lavori (% del SAL sulla % della quota corrispondente), le quote complessive relative ai SAL, comprensive dell'acconto per quanto riguarda il RUP, non potranno in ogni caso superare l'80% della quota di incentivo corrispondente;
- c Saldo: all'approvazione del Collaudo/CRE viene erogata:

- l'intera quota relativa alle fasi del Collaudo tecnico-amministrativo, del Certificato di regolare esecuzione e del Collaudo statico (100% del 10%);
- la quota rimanente spettante al RUP ed al Direttore dei lavori (rispettivamente il 100% del 40% e del 20%, detratti gli acconti corrisposti).
- 6.2) per servizi e forniture (rif.to art. 5, c. 2, lett. b):
- d Acconto: alla formalizzazione dell'aggiudicazione dell'appalto viene erogata:
- l'intera quota relativa alle fasi di Programmazione della spesa per investimenti (100% del 5%), di Valutazione preventiva dei progetti (100% del 5%), di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (100% del 10%);
- una quota del 15% spettante al Responsabile Unico del Procedimento (15% del 40%);
- e Stati di avanzamento: all'emissione di ogni SAL dell'appalto viene erogata:
- la corrispondente quota dell'incentivo per il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto (% del SAL sulla % della quota corrispondente), le quote complessive relative ai SAL, comprensive dell'acconto per quanto riguarda il RUP, non potranno in ogni caso superare l'80% della quota di incentivo corrispondente;
- f Saldo: all'approvazione della Verifica di conformità viene erogata:
- l'intera quota relativa alla Verifica di conformità (100% del 15%);
- la quota rimanente spettante al RUP ed al Direttore dell'esecuzione del contratto (rispettivamente il 100% del 40% e del 25%, detratti gli acconti corrisposti).

Articolo 8

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

- 1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
- a) incremento di costo dell'opera appaltata,
- b) incremento dei tempi di esecuzione.
- 2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle specifiche attività a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
- 3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
- 4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata dal corrispondente Responsabile del Settore interessato direttamente nell'atto di liquidazione dell'incentivo, secondo le proprie motivate valutazioni.
- 5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguanti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni approvate e correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori approvate dal RUP dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta e soggetti alle penali per ritardi di esecuzione.

Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di

approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Amministrazione.

- 2. Restano escluse dal presente regolamento le opere per cui è stata già avviata la procedura di gara, le quali sono assoggettate al vecchio regolamento approvato con Delibera G.C. n. 19 del 25/01/2018.
- 3. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle norme corrispondenti in materia.